

LA CITTADINANZA

CITTADINANZA

COLLEGAMENTO GIURIDICO E SOGGETTIVO DELLA PERSONA AD UNO STATO

...la condizione giuridica (o *status*) degli appartenenti a una comunità politica nazionale denominata popolo, a cui consegue la titolarità di alcuni specifici diritti – in particolare, i diritti politici – nonché di alcuni specifici doveri, quali, ad esempio, quello di difendere la patria (art. 52, co. 1, Cost.) e di fedeltà (art. 54, co. 1, Cost.)

- Popolo e cittadinanza? Quali cambiamenti oggi?
- Cittadinanza e nazionalità: quali riflessioni oggi?

La Costituzione italiana si occupa specificatamente della cittadinanza solo all'art. 22: non si può essere privati di essa, così come del nome e della capacità giuridica, per motivi politici.

La *ratio* di questa disposizione va inquadrata nella contestazione degli arbitri compiuti dal fascismo, che non solo aveva privato della cittadinanza italiana tutti gli antifascisti in esilio (l. n. 108/1926), ma aveva altresì stabilito (R.d.l. n. 1728/1938) delle gravi limitazioni alla cittadinanza e alla capacità giuridica nei confronti dei cittadini di «razza ebraica»

Adesione nel 2015 dell'Italia alla Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961

CITTADINANZA EUROPEA

- Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della **cittadinanza europea**. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
- La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:
- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
- il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
- la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l'ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Si può acquistare automaticamente:

- **per nascita:** si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
- **per nascita sul territorio italiano:** un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.
- **per adozione:** un minorenni adottato da cittadino italiano

La cittadinanza si può invece richiedere:

- **per matrimonio**
- **per residenza**
- **Per matrimonio:** L'art 5 della legge n.91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.
- **Per residenza:** Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:
 - Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
 - Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
 - Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.
 - Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
 - Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.
 - Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.
 - Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

PERDITA, RINUNCIA, REVOCA DELLA CITTADINANZA

Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. 4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 10-bis.

((1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.))

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo' ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12. 1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. . Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art 14 I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

APOLIDIA A/ POLIS

- I due principali strumenti normativi internazionali in materia di apolidia sono la [Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954](#) e la [Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961](#).

Nel 2011, in occasione del 50esimo anniversario della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, l'UNHCR ha lanciato la Campagna per le Convenzioni sull'apolidia, incoraggiando gli Stati ad aderire ad entrambi i trattati. La campagna ha costituito una prima, importante tappa verso una sensibilizzazione sul tema dell'apolidia. Nel settembre 2012, l'Unione Europea ed i suoi Stati membri hanno proclamato dinanzi al Segretario Generale delle Nazioni Unite il loro impegno solenne ad intraprendere azioni per combattere il fenomeno dell'apolidia attraverso l'implementazione degli strumenti internazionali in materia di protezione degli apolidi e riduzione e prevenzione dell'apolidia.

L'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 attraverso la legge del 1° febbraio 1962 n. 306, e il 10 settembre 2015 il Parlamento italiano ha finalmente approvato in via definitiva la legge di adesione alla Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961.

APOOLIDIA

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/11/Scheda_Apolidia.pdf

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/2017_scheda-apolidia.pdf

<https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/>